

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORCHI, GIRARDIN, SARTOR, RUSSO SPENA, MIGLIORI, MARTINI MARIA ELETTA, LAFORGIA, DE MEO, SABATINI, SCARASCIA MUGNOZZA, DEL CANTON MARIA PIA, FUSARO, VINCELLI, SAVIO EMANUELA, ROMANATO, BUZZI, BERTE', BORGHI, MAGRI', RAMPA, REALE GIUSEPPE, ROSATI

Presentata il 21 giugno 1967

Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con il regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, è stato disposto in maniera organica il riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi che ha trovato poi ulteriore perfezionamento con la legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

Per l'altra categoria di minorati sensoriali, i sordomuti, non esistono norme analoghe e si pensa che tutta la materia potrà trovare idonea definizione nel quadro generale di riforma dell'istruzione secondaria.

Preoccupati, però, di mantenere in vita, per intanto, le istituzioni attualmente dedite all'istruzione professionale dei sordomuti e in attesa delle nuove norme sull'istruzione secondaria, riteniamo sia cosa utile ed urgente provvedere almeno alla sistemazione dell'attuale unico Istituto professionale di Stato per sordomuti.

Questo Istituto è sorto in seno all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, « ENS », con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1966 ed ha potuto iniziare, sviluppare e proseguire il suo funzionamento valendosi del personale insegnante, delle attrezzature e degli stabili delle analoghe scuole professionali dell'ENS, sia nella sede principale di Roma, sia in quella coordinata di Torino.

I giovani che frequentano l'Istituto provengono da tutte le province d'Italia e vengono avviati alla sezione di qualifica prescelta dopo adeguati esami attitudinali e di orientamento professionale a cura dell'ENS il quale ha anche organizzato e gestisce i collegi che ospitano i giovani studenti.

L'ENS, oltre i collegi di Roma e di Torino, dove ha sede l'Istituto professionale statale, ha anche funzionanti altri istituti e collegi, quali quelli di studi medi di 1 e 2° grado di Padova, le scuole per odontotecnici e altri istituti professionali distribuiti in varie regioni con diversi indirizzi.

Prima del sorgere dei collegi e istituti professionali dell'ENS, non esistevano in Italia scuole analoghe per sordomuti nè personale specializzato in questo settore, salvo l'esperienza fatta a Padova nel 1934 della prima scuola grafica per sordomuti. Non esistevano, di conseguenza, insegnanti per le materie culturali o tecnico-pratiche per sordomuti.

L'ENS, attraverso speciali corsi teorico-pratici, si è formato il personale per i propri Istituti e così l'Istituto professionale di Stato per sordomuti si è valso da un lato degli insegnanti provenienti dalle scuole dell'ENS e dall'altro ha formato nuovo personale a norma della provvida disposizione prevista dalla

lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Detto personale insegnante selezionato per attitudini, preparato negli speciali corsi, ha acquisito ormai vasta esperienza nel delicato compito dell'insegnamento professionale dei sordi e costituisce un manipolo di esperti praticamente insostituibile e, d'altronde, meritevole di ogni considerazione per la missione che svolge con profitto e con utilità di ordine generale, quando si pensi alle reali possibilità d'inserimento del sordomuto lavoratore nell'economia della nazione.

Ora preoccupa il fatto che in questi anni, con un aumento progressivo si manifesta lo esodo di detto personale a motivo della indeterminatezza del rapporto di lavoro tanto da compromettere il funzionamento dell'unico Istituto professionale di Stato per sordomuti, se non si provvede tempestivamente a sanare la precaria situazione.

Per queste stesse ragioni e identiche considerazioni, il decreto e la legge sopra citati che riguardano l'istruzione professionale dei ciechi dettano speciali norme transitorie per la sistemazione in ruolo o comunque la conservazione del posto del personale in servizio al momento dell'approvazione dei due successivi provvedimenti, per cui le dette norme transitorie vennero disposte sia nel 1941 che nel 1955.

La presente proposta di legge ha lo scopo di stabilire che ai concorsi per i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante dell'istituto previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, possano partecipare soltanto gli specializzati, cioè coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione d'altra parte previsti nello stesso decreto sopra citato.

Gli articoli 2 e 3 della proposta ricalcano l'articolo 39 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e gli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sull'istruzione professionale dei ciechi e mirano all'inquadramento nel ruolo dell'Istituto del personale munito dei titoli voluti e il mantenimento in servizio, con il trattamento giuridico ed economico di cui attualmente gode, dell'altro personale purché abbia prestato almeno quattro anni di lodevole servizio nell'istituto.

Tutti gli inquadramenti sono previsti nei limiti della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369.

Oltre quanto previsto dalle analoghe norme più volte citate sull'istruzione professionale dei ciechi, nella presente proposta si richiede a tutti gli aspiranti il certificato di idoneità di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996.

Si estende, inoltre, al personale insegnante e non insegnante dell'istituto la indennità di lire 1.000 mensili di cui al decreto del capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, come già fatto per gli analoghi istituti per i ciechi. La presente proposta di legge non dovrebbe comportare nessuna particolare spesa in quanto il contributo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, è computato sulla base degli stipendi dei gradi intermedi delle rispettive carriere. Comunque, per formale aderenza al dettato costituzionale, si è voluto precisare con l'articolo 4 che l'eventuale spesa integrativa verrà sostenuta con i normali fondi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto sopra citato.

ART. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti per almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con

esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996.

ART. 3.

Al personale che verrà inquadrato a norma del precedente articolo, sono riconosciuti per intero, agli effetti giuridici, gli anni di servizio prestati nell'Istituto precedentemente alla nomina in ruolo.

Al personale non di ruolo mantenuto in servizio ai sensi della presente legge è riconosciuto per intero il servizio precedentemente prestato nell'Istituto agli effetti degli aumenti biennali di stipendio. Allo stesso personale sono estese le norme relative al trattamento di quiescenza e previdenza di cui all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni.

L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.

Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

L'eventuale spesa integrativa a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 1369, per l'attuazione della presente legge, verrà sostenuta con i normali stanziamenti del bilancio del ministero della pubblica istruzione.